



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI MILANO**  
**Sezione Fallimentare Ufficio di Milano**  
**Seconda Civile**

riunito in camera di consiglio in data 01.12.2022, nelle persone dei sottoscritti magistrati:

dott.ssa Luisa Vasile	Presidente
dott. Sergio Rossetti	Giudice
dott. Luca Giani	Giudice Rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento per la dichiarazione di fallimento promosso da:

VODAFONE ITALIA SPA [C.F. 93026890017 P. IVA 08539010010], con sede legale in Ivrea (Torino), Via Jervis n. 13, rappresentata e difesa dall'avv. prof. Giustino Di Cecco, (C.F. DCCGTN70A23H501Q) giusta procura alle liti, allegata al ricorso depositato in data 29.03.2021, per atto a rogito del notaio Luca Zona di Milano del 26 marzo 2008, rep. n. 18887/10786, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Via Pantano n. 2;

**Ricorrente**

**per la dichiarazione di fallimento**

della società **T.F.D. COSTRUZIONI S.A.S. DI DANIELE PARROTTA [C.F. e P. IVA 05500860969]**, con sede legale in Cassano D'Adda (Milano), Via Torino n. 10, Cap 20062 e del socio amministratore illimitatamente responsabile ex art. 147 L.F. **DANIELE PARROTTA [C.F. PRRDNL86E26L400E]** nato a Treviglio (BG) in data 26.05.1986 e residente in Cassano D'Adda (MI), Via Milano n. 43, Cap 20062;

**parte debitrice contumace**

visti gli atti e la documentazione prodotta;

udita la relazione del giudice incaricato dell'istruttoria;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

**la competenza territoriale del Tribunale adito**

- sussiste ai sensi dell'art. 3 e 4 regolamento UE n. 848 del 2015 la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale dal momento che il COMI è situato in Italia e, precisamente la sede legale è situata in Cassano D'Adda (Milano), Via Torino n. 10, Cap 20062;

**il contraddittorio e gli altri presupposti per la declaratoria di fallimento**

- fissata udienza prefallimentare per la data dell' 11.05.2021, a seguito della predetta udienza seguivano plurimi rinvii su richiesta di parte istante (Cfr. verbali udienze del 11.05.2021, 29.06.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 01.12.2021, 29.03.2022, 03.05.2022), non avendo il creditore ottenuto la cartolina attestante il perfezionamento della notifica nei confronti del socio, mentre la notifica alla società risultava già ritualmente perfezionatasi all'udienza del 11.05.2021 (Cfr. relata di notifica depositata in data 20.09.2021), mediante deposito presso la



Casa Comunale della sede legale risultante dal Registro delle Imprese, effettuato in data 08.04.2021. Il fascicolo veniva dunque rimesso su ruolo con decreto collegiale del 05.05.2022 e, all'udienza in prosecuzione del 12.07.2022, la difesa del ricorrente non produceva la cartolina attestante il perfezionamento della rinnovata notifica al socio. Contestualmente, la ricorrente, assicurava altresì che avrebbe fornito documentazione a conforto del perfezionamento della notifica frattanto rinnovata, entro il 14.07.2022, data prevista per la successiva camera di consiglio. Il Giudice Designato si riservava di riferire al collegio. Con decreto del 14.07.2022, il collegio rilevava che l'ultima cartolina consegnata era priva della sottoscrizione del destinatario e che, anche considerando la notifica perfezionata per compiuta giacenza in data 29.11.2021 (della quale la difesa di parte ricorrente aveva fornito copia), questo avrebbe comportato il mancato rispetto del termine di difesa di 5 giorni, tra la notifica e la data di udienza, tenutasi in data 01.12.2021, così come previsto nel decreto di fissazione udienza. Il fascicolo veniva dunque nuovamente rimesso su ruolo e fissata udienza in prosecuzione in data 27.09.2022. In detta udienza, il GR rilevato che parte ricorrente non era ancora in grado di fornire prova della notifica richiesta per causa imputabile all'agenzia incaricata dell'incombente, rinviava all'udienza del 29.11.2022, con rinnovo dell'incombente. In occasione di tale ultima udienza, la ricorrente depositava copia della relata di notifica del ricorso e dei verbali di udienza al socio Daniele Parrotta nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c., perfezionatosi in data 13 ottobre 2022, dando dunque prova della corretta instaurazione del contraddittorio anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile;

Per completezza motivazionale, come da visura aggiornata acquisita in data odierna dalla Cancelleria, la società risulta tutt'ora iscritta presso il Registro delle Imprese;

- la società debitrice è soggetta alle disposizioni sul fallimento, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei presupposti di cui all'art. 1 co. 2 LF. Per ciò che attiene i parametri di fallibilità, occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto il cui fallimento sia richiesto provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 1, comma II e nella specie tale onere probatorio non è stato assolto dalla società debitrice o dal socio l.r., essendosi questi disinteressati alle sorti del presente procedimento e non avendo prodotto alcuna documentazione contabile e reddituale afferente le soglie in esame;
- la società ha debiti scaduti e non pagati superiori ad € 30.000,00, ai sensi dell'art. 15 ultimo comma LF, risultando realizzata la condizione di procedibilità. L'odierna istante risulta infatti di per sé creditrice, in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano in data 10.05.2013 e successivo atto di precetto vanamente notificato mediante deposito presso la Casa Comunale in data 08.05.2018, della somma di € 43.304,85 cui devono essere sommati debiti verso l'Erario, scaduti e non rateizzati, per € 393.466,77, come evidenziato dall'informativa di Agenzia delle Entrate Riscossione acquisita nel corso dell'istruttoria prefallimentare;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, *“si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività...”* (Cass. civ., Sez. I, 4 marzo 2005, n. 4789; da ultimo Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 29913 del 20/11/2018 secondo cui lo stato di insolvenza *“va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità*



dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni”), ben potendosi desumere lo stato di insolvenza sulla base di parametri quali: perdite di esercizio relative all'anno precedente al fallimento; la pesante situazione debitoria; inesistenza di liquidità; mancato adempimento di debiti anche di modesto importo ecc.; è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dai seguenti indici esteriori ex art. 5 LF, considerati i quali è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni:

- a) dal mancato adempimento di ingenti debiti tributari, risalenti nel tempo (all'anno 2014), indicativo dell'impossibilità di adempiere regolarmente ed alle normali scadenze con i mezzi ordinari di pagamento alle obbligazioni verso l'Erario;
- b) dalla irreperibilità e comunque dalla cessazione dell'attività commerciale presso la sede legale risultante dalla visura camerale (confermata in sede di notifica ex art. 15 LF tentata presso la sede legale dall'odierno istante in data 07.04.2021, avendo l'ufficiale giudiziario dichiarato: *“anzi non ho potuto notificare perché la società non è più corrente all'indirizzo indicato”*);
- c) dall'esistenza di un debito per € 43.304,85 vantato dalla ricorrente e dall'esito negativo dei successivi tentativi di pignoramento presso terzi da questa esperiti;
- d) dalla persistente irreperibilità del socio accomandatario illimitatamente responsabile, risultante dai plurimi vani tentativi di notifica effettuati dalla ricorrente, sia del ricorso che ha dato avvio a questo procedimento e del decreto di fissazione di udienza che del decreto ingiuntivo e dei successivi precetti;
- e) dall'esecuzione di un pignoramento immobiliare da parte di UBI banca e dall'iscrizione di un'ipoteca a favore di Unicredit, come da annotazioni presso i Pubblici Registri in Conservatoria risultanti da atti allegati al ricorso dalla creditrice istante;

circostanze tutte che dimostrano come l'imprenditore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

ritenuto, infine, di dover dichiarare il fallimento in estensione del socio DANIELE PARROTTA ai sensi dell'art. 2313 c.c. (*“Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.”*) e dell'art. 147 co. 1 LF (*“la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro V del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”*); ritenuto che deve, pertanto, essere emessa sentenza dichiarativa di fallimento e considerato che deve designarsi un curatore che sia in possesso di una struttura organizzativa adeguata e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter L.F,

**PQM**

Visti gli art. 1, 5, 6 e ss LF;

**1) DICHIARA** il fallimento:

- della società **T.F.D. COSTRUZIONI S.A.S. DI DANIELE PARROTTA [C.F. e P. IVA 05500860969]**, con sede legale in Cassano D'Adda (Milano), Via Torino n. 10, Cap 20062; nonché



- del socio amministratore illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. 147 L.F. **DANIELE PARROTTA [C.F. PRRDNL86E26L400E]** nato a Treviglio (BG) in data 26.05.1986 e residente in Cassano D'Adda (MI), Via Milano n. 43, Cap 20062;

2) **NOMINA** Giudice Delegato il dott. Luca Giani;

3) **NOMINA** Curatore il Dott. VINCENZO MARZUILLO;

4) **ORDINA** al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

5) **FISSA** l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 22.03.2023 ad ore 11.00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Milano, sezione fallimentare, che si svolgerà con modalità telematica - da remoto - ex art. 95 L.F. davanti al giudice delegato, dott. Luca Giani, mediante collegamento al link del G.R. che verrà diffuso dal Curatore, avvertendo il fallito che può chiedere di partecipare alla predetta udienza e di essere sentito ai sensi dell'art. 95 L.F. sulle domande di ammissione al passivo;

6) **ASSEGNA** ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L.F.;

7) **AVVISA** i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

8) **ORDINA** al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

9) **ORDINA** al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. C.P.C. e 84 L.F. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 C.P.C.;

10) **INVITA** il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del fallimento al quale dovranno essere



trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora alla apertura della PEC;

**11) ORDINA** ai sensi dell'art. 17 L.F., che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 C.P.C. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 C.P.C. al curatore, al creditore istante ed al pubblico ministero;

**12) ORDINA** che la presente sentenza sia trasmessa per estratto per l'annotazione all'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della seconda sezione civile del 01 dicembre 2022.

Il giudice estensore

*Dott. Luca Giani*

Il Presidente

*Dott.ssa Luisa Vasile*

